



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA

ROCCELLA JONICA

ORDINANZA N. 01/10

Il Capo del circondario marittimo di Roccella Jonica:

VISTE: le circolari del Ministero dei trasporti nn. 4142085 e 4141821 rispettivamente in data 02.06.92 e 23.04.98;

RITENUTO: opportuno aggiornare la disciplina in parola;

SENTITE le associazioni di categoria e sindacali interessate, in occasione della riunione tenutasi in data 23 gennaio 2010;

VISTI: gli articoli 317 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Art. 1 Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata che operano nelle acque di questo circondario marittimo, sono così stabilite :

- **fino a 5 tsl :**
 - n°2 marittimi: di cui n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure, qualora l'unità eserciti l'attività di pesca professionale marittima, entro 3 (tre) miglia dalla costa, in ore diurne e con i sistemi da pesca "attrezzi da posta" e/o "palangari", ovvero, qualora trattasi di unità a remi o a propulsione velica: n°1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, purché dal posto di comando si possa manovrare il motore e siano ben visibili il verricello e la zona poppiera;
- **superiori a 5 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:**
 - n°2 marittimi: n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 conduttore anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello;
- **superiori a 5 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:**
 - n°2 marittimi: n°1 capo barca e n°1 motorista abilitato;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello;
- **superiori a 25 tsl fino a 60 tsl:**
 - n°3 marittimi: n°1 capo barca, n°1 motorista abilitato e n°1 mozzo;
 - oppure n°3 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
 - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°2 marittimi: n°1 comandante e n°1 motorista, oppure n°2 marittimi: n°1 comandante anche con il titolo di macchina e n°1 mozzo

qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della poppa compreso il verricello;

- **superiori a 60 tsl fino a 100 tsl:**

- n°4 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 mecc. navale di n°2 cl., n°1 marinaio e n°1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°3 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°1 mozzo;

- **superiori a 100 tsl fino a 150 tsl:**

- n° 5 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 meccanico navale 2^ classe, n°1 all./motorista - giov. macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo;
- qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°4 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°2 marittimi di coperta.

Art. 2

Le tabelle di cui al precedente articolo 1 sono così integrate:

- quando l'attività di pesca supera le 24 ore giornaliere deve essere imbarcato n°1 marittimo con la qualifica di marò/cuoco, in aggiunta ai marinai previsti;
- per le unità da pesca che esercitano la pesca con utilizzo dell'attrezzo tonnara volante, la tabella minima è di n° 6 marittimi: comandante, n°1 motorista, n°2 marinai, n°1 giov./ macchina – all./motorista e n°1 mozzo);
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n.81;
- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n°81.

Art. 3

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, le stesse saranno ritirate.

Art. 4

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 e dell'art. 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna.

Roccella Jonica, lì 25.01.2010

F.TO COMANDANTE
T.V. (CP) Aldo IOPPOLO